

**Ordinanza del DFF
concernente gli interessi moratori e remuneratori
su tasse e imposte
(Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)**

del 25 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell'ordinanza
del 1° novembre 2006² sulle dogane;
visto l'articolo 29 della legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo;
visto l'articolo 108 della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA;
visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969⁵ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁶ sull'imposizione
del tabacco;
visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006⁷ sull'imposizione
della birra;
visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁸ sull'imposizione
della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale
del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli;
visto l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁰
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 106a capoverso 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹¹
sull'imposizione degli oli minerali;
visto l'articolo 25 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 marzo 2000¹²
sul traffico pesante;
visti gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge
federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta;
visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁴
sull'imposta preventiva;

RU 2021 432

- 1 RS 631.0
- 2 RS 631.01
- 3 RS 641.10
- 4 RS 641.20
- 5 RS 641.31
- 6 RS 641.311
- 7 RS 641.411
- 8 RS 641.411.1
- 9 RS 641.51
- 10 RS 641.61
- 11 RS 641.611
- 12 RS 641.811
- 13 RS 642.11
- 14 RS 642.21

visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 settembre 2017¹⁵ sull'alcol,

ordina:

Art. 1

¹ La presente ordinanza stabilisce i tassi dell'interesse moratorio e dell'interesse remuneratorio per le seguenti tasse e imposte riscosse dalla Confederazione:

- a. dazi;
- b. tasse di bollo;
- c. imposta sul valore aggiunto;
- d. imposta sul tabacco;
- e. imposta sulla birra;
- f. imposta sugli autoveicoli;
- g. imposta sugli oli minerali;
- h. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;
- i. imposta federale diretta;
- j. imposta preventiva;
- k. imposta sulle bevande distillate.

² I tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Essi sono riportati nell'allegato.

³ Gli interessi moratori e gli interessi remuneratori sulle tasse e imposte secondo il capoverso 1 lettere a, c–e, g, h e k vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata.

⁴ In caso di riscossione posticipata dell'imposta sull'importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull'imposta sul valore aggiunto se all'atto dell'importazione l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e se avesse potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

Art. 2

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 novembre 1996¹⁶ concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo;

¹⁵ RS 680.11

¹⁶ [RU 1996 3370]

2. l'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹⁷ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio;
3. l'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007¹⁸ concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra;
4. l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁹ sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli;
5. l'ordinanza del 29 novembre 1996²⁰ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 3

...²¹

Art. 4²²

¹ Nel caso dei dazi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sugli oli minerali, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e dell'imposta sulle bevande distillate i tassi d'interesse annui ammontano al:

- a. 4,0 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;
- b. 4,5 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
- c. 5,0 per cento per l'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009;
- d. 6,0 per cento per l'interesse moratorio dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994;
- e. 5,0 per cento per l'interesse moratorio fino al 30 giugno 1990.

² Nel caso delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva i tassi annui dell'interesse moratorio ammontano al:

- a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
- b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

³ Nel caso dell'imposta federale diretta i tassi annui dell'interesse moratorio e dell'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire nonché i tassi annui dell'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati ammontano:

¹⁷ [RU 2009 6835; 2011 6203; 2013 4489 art. 13; 2016 3573; 2017 5161 all. 2 n. II 8; 2018 1519]

¹⁸ [RU 2007 6823; 2009 5595]

¹⁹ [RU 2001 3382]

²⁰ [RU 1996 3432]

²¹ La mod. può essere consultata alla RU 2021 432.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF dell'11 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 534).

- a. dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, al 4,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio;
 - b. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0 per cento per l'interesse remuneratorio;
 - c. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e allo 0,25 per cento per l'interesse remuneratorio;
 - d. nel 2012, al 3,0 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio;
 - e. nel 2011, al 3,5 per cento per l'interesse moratorio e l'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire e all'1,0 per cento per l'interesse remuneratorio.
- ⁴ Nel caso dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulla birra i tassi annui dell'interesse remuneratorio e dell'interesse moratorio ammontano al:
- a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
 - b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.
- ⁵ Nel caso dell'imposta sugli autoveicoli i tassi annui dell'interesse moratorio ammontano al:
- a. 4,0 per cento dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
 - b. 5,0 per cento fino al 31 dicembre 2021.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

*Allegato*²³
(art. 1 cpv. 2)

Interessi moratori e remuneratori

Per gli anni civili dal 2024 si applicano i seguenti tassi d'interesse:

In vigore per (dall'anno civile)	Interesse moratorio (in percento)	Interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire (in percento)	Interesse remuneratorio sui anticipati volontari (in percento)
2024	4,75	4,75	1,25

²³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFF dell'11 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 534).

